

Codice A1906A

D.D. 18 dicembre 2020, n. 471

Art. 34 l.r. 23/2017. R.D. 1443/1927. Autorizzazione del progetto di concessione mineraria ad uso valorizzazione turistico e culturale denominato "Miniera del Taglione", ubicata nel Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola . Codice: 6/2017C.



ATTO DD 471/A1906A/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: Art. 34 l.r. 23/2017. R.D. 1443/1927. Autorizzazione del progetto di concessione mineraria ad uso valorizzazione turistico e culturale denominato “Miniera del Taglione”, ubicata nel Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette Val d’Ossola . Codice: 6/2017C.

Visto:

la Delibera della Giunta Comunale di Antrona Schieranco n. 19 del 18 marzo 2019 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso tra il Comune di Antrona Schieranco, proprietario dei terreni distinti ai mappali n. 40 del Foglio 1 del N.C.T. del Comune suddetto e l’Ente di Gestione delle Aree Protette Val d’Ossola, a cui detti beni vengono affidati per svolgere l’attività di esercizio ad uso turistico culturale della ex miniera “Miniera del Taglione”;

la Convenzione sottoscritta il 3 aprile 2019 tra l’Ente di Gestione delle Aree Protette Val d’Ossola e il Comune di Antrona Schieranco per l’attuazione del progetto INTERREG “MINERALP: promozione del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera- sottoprogetti recupero della miniera del Taglione e allestimento del centro visitatori di Antronapiana con scadenza 30 aprile 2029;

la Delibera del Consiglio dell’ Ente di Gestione delle Aree Protette Val d’Ossola n. 18 del 17 giugno 2020 con la quale è stato approvato il progetto di valorizzazione e riqualificazione della “Miniera del Taglione” nel territorio del comune di Antrona Schieranco (VB) nell’ambito del progetto INTERREG “MINERALP:promozione del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera;

la domanda presentata in data 18 agosto 2020 dal Sig. Daniele Piazza, residente in Olgiate Molgora (LC), CAP 28837, Via della Roggia n. 8, in qualità di Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette Val d’Ossola, con sede legale in Varzo (VB), Viale Pieri n.13. C.A.P. 28868, avente per

oggetto la Concessione Mineraria ad uso turistico e culturale “Miniera del Taglione” situata nel territorio del Comune di Antrona Schieranco (VB);

il progetto di messa in sicurezza e valorizzazione a scopo turistico culturale, allegato all’istanza del 18 agosto 2020.

Preso atto che:

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota n. 9045/A1906A del 31.08.2020 ha comunicato al richiedente e agli Enti territoriali interessati: Comune di Antrona Schieranco, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Agenzia del Demanio-Direzione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, Soprintendenza SABAP per le Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli l’avvio del procedimento.

Considerato che:

la domanda riguarda la fruizione a scopi turistici culturali della ex miniera d’oro denominata “Miniera del Taglione” e in particolare della galleria sotterranea denominata “Taglione” con imbocco esterno a quota 880 m s.l.m., il piazzale esterno di accesso alla galleria e il sotterraneo costituente l’ex polveriera con imbocco a quota 859 m s.l.m. con il relativo piazzale. Tali beni insistono sul mappale n.40 del Foglio 1 del N.C.T. del comune di Antrona Schieranco;

gli immobili sopra citati facevano parte della concessione mineraria per minerali auriferi denominata “Prabernardo Locasca”, situata nel territorio del comune di Antrona Schieranco (VB). Tale concessione, iscritta al n. 10 del repertorio miniere del Distretto Minerario di Torino, era stata confermata ai sensi del R.D. 1443/1927 con Decreto Ministeriale dell’8 marzo 1929 alla Società anonima Miniere di Antrona Schieranco, per una durata di 30 anni. Con successivo Decreto Ministeriale del 2 marzo 1936 era stata trasferita alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca. Con D.M. del 12 settembre 1956 era stata accettata la rinuncia al titolo minerario;

durante il sopralluogo istruttorio effettuato il 1° ottobre 2020 si è constatato che i filoni mineralizzati incrociati con la suddetta galleria sono stati completamente esauriti e non è presente minerale in vista suscettibile di future coltivazioni;

per l’attività di visita turistica del sito sono necessari lavori di messa in sicurezza del sito esterno e del sotterraneo.

Tutto ciò premesso:

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttorie e contestuale sopralluogo congiunto sul sito del 1° ottobre 2020, convocata ai sensi dell’art. 29 della l.r. 23/2016;

considerato che la Soprintendenza SABAP per le Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli non ha espresso parere;

visto il parere di nulla osta espresso con nota prot.n. 13085 del 14 dicembre 2020 dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta;

ritenuto possibile il rilascio della concessione mineraria denominata “Miniera del Taglione” ad uso esclusivo turistico culturale alle seguenti condizioni:

la concessione mineraria ha validità fino al 30 aprile 2029, data di scadenza della convenzione tra il Comune di Antrona Schieranco e l'Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola. Entro la data di scadenza, a seguito di rinnovo della Convenzione con il Comune di Antrona Schieranco, l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Val d'Ossola potrà chiedere il rinnovo della concessione mineraria;

la concessione mineraria è estesa su tutta la superficie del mappale n. 40 del Foglio 1 del N.C.T. del comune di Antrona Schieranco (VB);

l'esercizio della Concessione mineraria per gli scopi di fruizione turistico culturale è ammesso nei sottoelencati ambiti:

GALLERIE:

- galleria "Taglione" con imbocco a quota 880 m s.l.m.;
- ex- polveriera con imbocco a quota 859 m s.l.m.;

PIAZZALI:

- piazzale antistante l'imbocco della galleria "Taglione";
- piazzale antistante l'imbocco della ex polveriera.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola titolare della Concessione è tenuto a ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 128/1959, con le modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 624/1996; in particolare a comunicare, prima dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza del sito e di allestimento del percorso museale al Settore Polizia mineraria, cave e miniere:

- ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, la denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
- fornire una proposta progettuale per una adeguata protezione contro la caduta di materiali dall'alto in corrispondenza dell'attraversamento del filone coltivato in passato;

in seguito, alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza e allestimento del sito:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.M.37/2008 la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice degli impianti elettrico, di segnalazione e di allarme;
- ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 il verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra da eseguire con cadenza biennale;
- una dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori firmata dal Direttore responsabile e dal titolare della concessione mineraria.
- una relazione sulle indagini eseguite per verificare la presenza di collegamenti tra la galleria Taglione e il soprastante livello "Toni".

Il titolare della concessione è tenuto a effettuare la manutenzione periodica delle strade di accesso e del sotterraneo adibito a percorso turistico e a comunicare ogni variazione dello stato dei luoghi e/o delle modalità di fruizione del sito. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà trasmettere all'Autorità competente un rapporto sulle attività di manutenzione eseguita e su eventuali anomalie riscontrate.

Nel caso il titolare della concessione intenda procedere a varianti significative al progetto autorizzato dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della l.r. 23/2016.

Qualora il sotterraneo e i piazzali venissero ricompresi in un titolo minerario rilasciato a terzi ai sensi del R.D. 1443/1927, a scopo di ricerca o coltivazione di giacimenti minerari disciplinati dal R.D. 1443/1927, il Titolare della concessione ad uso turistico dovrà permettere l'accesso al fine di eseguire i lavori autorizzati dall'Autorità competente.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927 sulle "Norme per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia mineraria";
- il D.lgs. n. 624/1996 di recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza del lavoro nelle attività estrattive;
- la L.R. 44/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- l'art. 34 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", relativo alla "Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali";
- il Regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017: "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con D.G.R. n. 37 -1051 del 21 febbraio 2020.

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1. all'Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola, con sede legale in Varzo (VB), Viale Pieri n.13. C.A.P. 28868, è accordata ai sensi dell'art. 34 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, la Concessione mineraria a scopo turistico e culturale denominata "Miniera del Taglione", situata nel territorio del comune di Antrona Schieranco (VB).

2. La concessione mineraria ha validità fino al 30 aprile 2029, data di scadenza della convenzione tra il Comune di Antrona Schieranco e l'Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola. Entro la data di scadenza, a seguito di rinnovo della Convenzione con il Comune di Antrona Schieranco, l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Val d'Ossola potrà chiedere il rinnovo della concessione mineraria.

3. La concessione mineraria è estesa su tutta la superficie del mappale n. 40 del Foglio 1 del N.C.T. del comune di Antrona Schieranco (VB).

4. L'esercizio della Concessione mineraria per gli scopi di fruizione turistico culturale è ammesso nei sottoelencati ambiti:

GALLERIE:

- galleria "Taglione" con imbocco a quota 880 m s.l.m.;
- ex- polveriera con imbocco a quota 859 m s.l.m.;

PIAZZALI:

- piazzale antistante l'imbocco della galleria "Taglione";
- piazzale antistante l'imbocco della ex polveriera.

5. L'Ente di Gestione delle Aree Protette Val d'Ossola titolare della concessione è tenuto a ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 128/1959, con le modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 624/1996; in particolare a comunicare, prima dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza del sito e di allestimento del percorso museale al Settore Polizia mineraria, cave e miniere:

- ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, la denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

- fornire una proposta progettuale per una adeguata protezione contro la caduta di materiali dall'alto in corrispondenza dell'attraversamento del filone coltivato in passato;

in seguito, alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza e allestimento del sito:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.M.37/2008 la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice degli impianti elettrico, di segnalazione e di allarme;
- ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 il verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra da eseguire con cadenza biennale;
- una dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori firmata dal Direttore responsabile e dal titolare della concessione mineraria;
- una relazione sulle indagini eseguite per verificare la presenza di collegamenti tra la galleria Taglione e il soprastante livello "Toni".

6. Il titolare della concessione è tenuto a effettuare la manutenzione periodica delle strade di accesso e del sotterraneo adibito a percorso turistico e a comunicare ogni variazione dello stato dei luoghi e/o delle modalità di fruizione del sito. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà trasmettere all'Autorità competente un rapporto sulle attività di manutenzione eseguita e su eventuali anomalie riscontrate.

7. Nel caso il titolare della concessione intenda procedere a varianti significative al progetto autorizzato dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della l.r. 23/2016.

8. Qualora il sotterraneo e i piazzali venissero ricompresi in un titolo minerario rilasciato a terzi ai sensi del R.D. 1443/1927, a scopo di ricerca o coltivazione di giacimenti minerari disciplinati dal R.D. 1443/1927, il Titolare della concessione ad uso turistico dovrà permettere l'accesso al fine di eseguire i lavori autorizzati dall'Autorità competente.

La presente determinazione sarà inviata a tutti gli interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi il TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi il Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini